

Compensazioni indebite, atti di recupero dei crediti con sanzioni ridotte

Accertamento

La nuova disciplina si riferisce ai provvedimenti emessi dal 30 aprile 2024

Laura Ambrosi

Gli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati hanno finalmente una propria collocazione nell'ordinamento. Con la riforma dell'accertamento (Dlgs 13/2024), infatti, è stato introdotto l'articolo 38-bis del Dpr 600/73 che disciplina organicamente gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, delineandone termini di decadenza, modalità procedurali, sanzionatorie, eccetera, a decorrere dai provvedimenti emessi dal 30 aprile 2024.

La norma prevede la decadenza:

- 1 per i crediti non spettanti, al 31 dicembre del quinto anno successivo all'utilizzo;
- 2 per i crediti inesistenti, al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo all'utilizzo.



In caso di accordo non è possibile rateizzare: il dovuto va versato entro 20 giorni dall'adesione

In sostanza, se non è stato ricevuto alcun provvedimento, a fine 2023 sono decaduti i crediti inesistenti riferiti al 2015 e sono di prossima scadenza quelli del 2016. Per i crediti non spettanti, invece, sono decaduti gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; mentre a fine 2024 va in scadenza il 2019.

La definizione dell'atto

Con la riforma è stata prevista la possibilità di definire l'atto di recupero in acquiescenza, con il pagamento delle sanzioni ridotte a un terzo, in conciliazione o in adesione. Tali istituti, in passato, non erano previsti per gli atti di recupero di crediti inesistenti, che potevano essere pagati integralmente in acquiescenza (senza alcuna riduzione) oppure impugnati: nel qual caso era comunque esclusa la possibilità di conciliazione.

Secondo l'Agenzia, poiché la nuova regolamentazione degli atti di recupero fa riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, la conciliazione può essere effettuata solo per i procedimenti pendenti relativi agli atti emessi da quella data. Sotto un profilo procedurale, poi, per gli atti di recupero è possibile il pro-

cedimento di adesione, presentando la relativa istanza. L'unica differenza, rispetto agli ordinari accertamenti, è che in caso di raggiungimento dell'accordo non è possibile la rateazione: il dovuto va versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione.

Le due tipologie di credito

Nonostante una norma specifica per la regolamentazione degli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, il legislatore ha inserito le nuove definizioni di "non spettanza" e "inesistenza" all'articolo 1 del decreto sulle sanzioni penali.

In passato, tale distinzione era nell'articolo 13 del decreto sulle sanzioni tributarie ma, in seguito alla riforma, l'unico riferimento valido sia ai fini penali sia tributari si trova nelle lettere g-quater) per i "crediti inesistenti" e g-quinques) per i "crediti non spettanti".

In particolare, si intendono per "inesistenti":

- i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Si intendono invece "non spettanti":

- i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.

La nozione non è particolarmente felice, perché pare comunque affidare la concreta interpretazione alla giurisprudenza.

Le sanzioni

Sotto il profilo tributario, a partire dalle violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024, le indebite compensazioni dei crediti vengono ridotte al 25% per quelli non spettanti e al 70% per gli inesistenti. Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105 al 140 per cento.